



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Area Legale
e Appalti

Settore Acquisti
Servizio Gare Lavori

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Procedura ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, finalizzata all'affidamento del servizio di uso spazi e servizi connessi per facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2, Bergamo – CIG B6432586F7 – decisione a contrarre

IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGALE E APPALTI

PREMESSO che l'Università degli studi di Bergamo ha la necessità di reperire spazi presso un immobile ubicato a Bergamo, in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2 – unitamente ad alcuni servizi correlati – per facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori;

VISTO l'art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), che stabilisce che *"Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01;"*;

VISTO l'art. 15, comma 1, del Codice, che prescrive *"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice"*;

VISTO l'art. 17, comma 2, del Codice, che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'art. 17, comma 5, del Codice che, nel definire le fasi delle procedure di affidamento, dispone che *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

VISTO l'art. 28 del Codice, che definisce la disciplina della trasparenza in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 48, comma 2, del Codice, che prescrive *"Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"*;



VISTO l'art. 49 del Codice che prescrive, in capo all'Amministrazione, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, consentendo comunque di derogare all'applicazione di tale principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00, nonché in specifici e motivati casi da riferirsi alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative e alla accertata/accurata esecuzione del precedente contratto;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, che prevede il ricorso all'affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTO l'art. 53 del Codice che, nel disciplinare l'istituto delle garanzie a corredo dell'offerta e delle garanzie definitive, prescrive che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 [...]. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale"*;

VISTO l'art. 99, comma 3 bis, del Codice, in materia di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a), dell'Allegato I.01, che stabilisce che *"Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre"*;

VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 135/2012, che prescrive che *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, che prescrive, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'obbligo in capo a tutte le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, che prescrive che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole"*



di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma [...]";

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. [...]"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO lo Statuto dell'Università di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 570/2023 del 1 agosto 2023, pubblicato sulla GU serie generale n. 192 del 18 agosto 2023;

VISTO l'art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO., che disciplina le modalità di gestione del budget da parte delle Strutture di gestione;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 462/2023 Prot. 120980/I/3 del 30 giugno 2023;

VISTO l'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dell'Università degli studi di Bergamo, che prescrive *"Per tutte le procedure di importo pari o superiore a 40.000,00 euro le verifiche previste dalla Parte III Titolo II e Titolo III del presente Regolamento sono svolte dalla stazione appaltante attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE)."*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2025 e il relativo budget assegnato all'U.A. Area Legale e Appalti;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 recante l'adozione del comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 recante le indicazioni relative agli obblighi di acquisizione del CIG nonché gli obblighi di contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall'Autorità con la delibera recante l'attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto la modificazione ed integrazione della precedente delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del



ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante l'aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022;

PRESO ATTO che l'esigenza di utilizzare gli spazi in argomento per favorire la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo è connessa alle esigenze di contaminazione scientifica nell'ambito dei progetti di ricerca PNRR;

PRESO ATTO che la proprietà non ha interesse a stipulare un contratto di locazione commerciale nei termini economici definiti nella perizia (redatta dall'Arch. Cortinovis, incaricato dall'Università), come da riscontro pervenuto in data 14 marzo 2025 (Prot. n. 68238/2025), in ragione del valore di locazione ritenuto eccessivamente contenuto;

PRESO ATTO del valore stimato dell'affidamento in oggetto, per una sola annualità (con decorrenza in data 1° aprile 2025), stimato in euro 80.000,00, IVA esclusa;

PRESO ATTO che sulla piattaforma nazionale di Consip S.p.A. e su quella regionale di Sintel non sono presenti convenzioni di pari oggetto;

PRESO ATTO della richiesta di preventivo inviata all'operatore economico Sviluppo S.r.l. (C.F./P.IVA: 01684120122), con sede in Milano (MI), Via Bernardino Luini n. 5, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale U-Buy (Prot. n. 72582/2025 del 21 marzo 2025);

PRESO ATTO del preventivo formulato dall'operatore economico Sviluppo S.r.l., acquisito al sistema di gestione documentale al Prot. n. 74409/2025 del 26 marzo 2025 e ss. integrazioni, che ha valorizzato l'importo della prestazione in euro 78.600,00, IVA esclusa ed ha individuato il seguente CCNL H011, con riferimento agli spazi ubicati presso l'immobile sito in Largo Querena n. 11, Bergamo;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla legge n. 136/2010, si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara CIG: B6432586F7;

PRESO ATTO del lamentato malfunzionamento della piattaforma ANAC, che impedisce all'operatore economico di abilitare la stazione appaltante all'accesso al FVOE 2.0;

PRESO ATTO dell'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini del presente affidamento;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico sotteso alla procedura è da ricondurre all'esigenza di garantire la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori presso un immobile ubicato a Bergamo, in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico sotteso alla richiesta può essere soddisfatto attraverso il ricorso all'acquisizione del servizio di uso spazi e servizi connessi, ubicati presso l'immobile sito in Largo Querena n. 11, Bergamo;

CONSIDERATO che il PNRR giungerà a scadenza nell'anno 2026 e che, quindi, l'esigenza summenzionata potrebbe non essere più attuale per l'Università al termine dei progetti di ricerca;

CONSIDERATO che tale circostanza giustifica la definizione del periodo contrattuale in rapporto all'esigenza che si intende soddisfare;



RITENUTO opportuno non vincolare la presente Amministrazione per un periodo eccedente la durata del PNRR che, come già suesposto, scadrà nell'anno 2026;

CONSIDERATA l'assenza di interesse da parte della proprietà dell'immobile di cui si tratta, sito in Largo Querena n. 11, Bergamo, a stipulare un contratto di locazione commerciale nei termini economici definiti nella perizia (redatta dall'Arch. Cortinovis, incaricato dall'Università), come da riscontro pervenuto in data 14 marzo 2025 (Prot. n. 68238/2025);

RITENUTO alla luce di tale circostanza non vincolare l'amministrazione per un tempo eccedente la ragione per la quale era stato acquisito il suddetto servizio, lasciando pertanto ampi margini, alla scadenza, per una rivalutazione dell'attualità e della concretezza dell'esigenza;

CONSIDERATO che il costo del servizio è inferiore a euro 140.000,00 e che quindi rientra nella soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, motivo per il quale si può procedere mediante il ricorso alla procedura di affidamento diretto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamenti diretti per contratti sotto soglia, qualora non sussista un interesse transfrontaliero certo;

CONSIDERATO che l'assenza di interesse transfrontaliero deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza europea e nazionale, nonché delle Linee guida ANAC n. 4, ancora applicabili per quanto compatibili con il nuovo Codice;

CONSIDERATO che il valore del presente affidamento, pari a euro 78.600,00 IVA esclusa, è ampiamente inferiore alla soglia comunitaria di rilevanza per i servizi;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto riguarda la messa a disposizione di spazi fisici attrezzati e l'erogazione di servizi strettamente connessi (quali pulizia, connettività, utenze e gestione di distributori), non delocalizzabili e da erogarsi presso una specifica sede ubicata nel Comune di Bergamo;

CONSIDERATO che l'ambito geografico di riferimento dell'appalto è locale, essendo strettamente collegato alla disponibilità e alla gestione di un immobile fisicamente individuato e alla fornitura continuativa di servizi gestionali e logistici a diretto supporto delle attività universitarie;

CONSIDERATO che, in relazione a precedenti esperienze analoghe da parte dell'Ateneo, non si sono mai registrate manifestazioni di interesse o partecipazioni da parte di operatori economici esteri, né risultano nel mercato di riferimento soggetti comunitari operanti in ambito locale per servizi della tipologia in esame;

CONSIDERATO, infine, che l'analisi condotta dimostra come l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato sia coerente con i valori di mercato, garantisca l'erogazione del servizio in continuità e risulti in linea con i principi di efficacia, economicità e sostenibilità della spesa pubblica;

CONSIDERATO che non sussiste un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, in considerazione dell'importo stimato del servizio, di non coinvolgere una pluralità di operatori economici, in ragione del contenuto valore delle prestazioni in ossequio ai generali principi di non aggravio del procedimento, di speditezza dell'azione amministrativa nonché di economicità;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per procedere ad autonoma procedura di affidamento stante la non operatività di una convenzione Consip, salvo comunque prevedere la clausola di recesso



dell'amministrazione nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile una convenzione e l'operatore non acconsenta ad applicare le condizioni migliorative offerte dalla convenzione medesima (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012);

CONSIDERATO che la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma telematica appalti in uso in Ateneo per ottemperare all'obbligo di espletamento di gare e procedure di affidamento in modalità esclusivamente telematica;

CONSIDERATO che l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti iniziali di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, anche se svolta in via prevalente, stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

CONSIDERATO che l'Allegato I.01 del medesimo Decreto stabilisce che l'individuazione del CCNL debba avvenire previa:

- a) identificazione dell'attività da eseguire, mediante indicazione del codice ATECO;
- b) individuazione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo, in relazione ai sottosettori classificati nell'Archivio nazionale dei contratti collettivi CNEL;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente affidamento non si esaurisce nella mera locazione di spazi, ma comprende un insieme integrato di prestazioni a supporto della fruizione degli stessi da parte dell'utenza universitaria, tra cui:

- a) connettività wireless;
- b) servizio di pulizia e sanificazione quotidiana;
- c) servizio di ristoro mediante distributori automatici;

CONSIDERATO che, pertanto, l'attività non può essere correttamente qualificata alla voce ATECO 68.20.01 – Locazione di beni immobili propri, in quanto tale codice descrive un'attività passiva di messa a disposizione del bene, priva di organizzazione di servizi accessori, che non rispecchia la complessità e la finalità dell'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che sono stati altresì considerati, ma ritenuti non idonei come attività prevalente, i seguenti codici ATECO:

- a) 81.29.10 – Altri servizi di pulizia: non rappresentativo dell'intero oggetto contrattuale, ma solo di una componente accessoria;
- b) 47.99.20 – Commercio tramite distributori automatici: relativo a un'attività marginale rispetto al fine principale dell'appalto;
- c) 68.20.02 – Affitto e gestione di immobili di terzi: applicabile a soggetti che gestiscono immobili per conto altrui e non proprietari diretti, e comunque riferibile a una gestione immobiliare non finalizzata alla fruizione diretta da parte del committente;

CONSIDERATO che la prestazione richiesta si configura come un servizio integrato di supporto alle attività accademiche, consistente nella disponibilità strutturata e funzionalmente organizzata di spazi idonei e attrezzati, in un contesto dotato di servizi di base per l'utenza;



CONSIDERATO che, sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto coerente e conforme individuare come codice ATECO prevalente il 82.99.99 – Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a., in quanto ricomprende attività integrate e multiservizio, non altrove classificate, svolte a favore di terzi, in linea con la tipologia di prestazione richiesta dall'Ateneo;

CONSIDERATO che, in coerenza con l'attività così qualificata e con riferimento ai contratti collettivi depositati presso l'Archivio nazionale CNEL, si è ritenuto applicabile il CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi, H011, quale contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con ambito di applicazione coerente con i servizi offerti;

CONSIDERATO che l'indicazione del codice ATECO e del contratto collettivo è stata riportata nei documenti di gara;

CONSIDERATO che il CCNL indicato dall'operatore economico corrisponde a quello individuato dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo e che, pertanto, non si rende necessaria alcuna valutazione in ordine all'equivalenza;

CONSIDERATO che il costo del servizio è pari a euro 78.600,00, IVA esclusa, come si evince dal preventivo formulato dall'operatore economico interpellato;

CONSIDERATO che il preventivo formulato è congruo e conveniente avuto riguardo ai prezzi offerti dal mercato per la medesima tipologia di prodotti nonché pienamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione, come si evince dal verbale di congruità emesso dal RUP (acquisito al sistema di gestione documentale al Rep. n. 250/2025 del 31 marzo 2025);

CONSIDERATO che nel presente affidamento si rispetta il principio di rotazione giacché al suddetto operatore economico non sono stati effettuati precedenti affidamenti;

CONSIDERATO che il costo del servizio è pari o superiore a euro 40.000,00 e pertanto è stata avviata la procedura finalizzata alla verifica sui requisiti ex artt. 94, 95 e 100 del Codice;

CONSIDERATO che tale attività non si è conclusa in ragione del lamentato malfunzionamento della piattaforma ANAC, che impedisce all'operatore economico di abilitare la stazione appaltante all'accesso al FVOE 2.0;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023, in caso di malfunzionamento delle piattaforme digitali o dei sistemi di interoperabilità, è ammesso procedere con l'aggiudicazione previa acquisizione di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, decorso il termine di trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione;

CONSIDERATO tuttavia che, nel caso di specie, l'affidamento riguarda un servizio strettamente connesso all'utilizzo di locali nei quali si svolgono quotidianamente attività istituzionali dell'Ateneo – con particolare riferimento a progetti di ricerca e percorsi di contaminazione scientifica – da parte di docenti, ricercatori e dottorandi;

CONSIDERATO che detti locali sono stati recentemente oggetto di trasferimento di proprietà in favore dell'operatore economico affidatario, con rogito notarile stipulato in data 27 marzo 2025, e che prima di tale data l'Università non avrebbe potuto attivare formalmente alcun procedimento di affidamento diretto nei confronti del medesimo soggetto, non potendone legittimamente qualificare la posizione giuridica;



RILEVATO che ogni ulteriore ritardo nella formalizzazione dell'affidamento comprometterebbe gravemente la continuità operativa e logistica delle attività sopra descritte, costringendo l'Ateneo a interrompere o ridurre l'accesso a spazi e servizi funzionali a progetti già in corso, con ricadute negative sull'efficienza dell'azione amministrativa e sull'adempimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto e dai piani strategici di Ateneo;

TENUTO CONTO del malfunzionamento della piattaforma segnalato formalmente dall'operatore economico (con comunicazione Prot. n. 76774/2025 del 31 marzo 2025), che non consente il tempestivo completamento delle verifiche tramite consultazione del FVOE 2.0;

RITENUTO, pertanto, che sussistano oggettive e documentate condizioni di urgenza e di interesse pubblico prevalente tali da giustificare l'aggiudicazione *ante tempus* rispetto al termine dei trenta giorni previsti dal citato art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO altresì opportuno, in via cautelativa, prevedere nel contratto di affidamento una specifica clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che stabilisca la risoluzione automatica del contratto in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 (con comunicazione Prot. n. 76774/2025 del 31 marzo 2025), ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui al medesimo art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2023 in tema di pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite, nei limiti dell'utilità conseguita, e di segnalazione alle autorità competenti;

CONSIDERATO che non si ravvisano le condizioni per la richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in ragione della solidità economica dell'impresa e dell'arco temporale ridotto di erogazione del servizio;

CONSIDERATO che gli obblighi di trasparenza saranno assolti attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, interoperabile con la BDNCP;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini del presente affidamento;

VISTO il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027, nonché il bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2025 e in particolare il budget economico 2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2024;

CONSIDERATO che l'importo di euro 78.600,00, IVA e oneri di legge esclusi, pari ad euro 95.927,00, IVA e oneri di legge inclusi, di cui euro 35,00 IVA esente a titolo di contributo ANAC, deve essere ripartito nelle seguenti annualità:

- anno 2025 – euro 71.954,00, IVA e oneri di legge inclusi (compreso contributo ANAC);
- anno 2026 – per euro 19.650,00, IVA esclusa, per complessivi euro 23.973,00, IVA inclusa;

CONSIDERATO che, in relazione al corrente anno 2025, l'importo di euro 58.950,00, IVA e oneri di legge esclusi, per complessivi euro 71.954,00, IVA e oneri di legge inclusi (compreso contributo ANAC), trova copertura sulla voce contabile C.A. 04.41.05.04 "Altri servizi gestionali" del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul budget da parte del responsabile;

CONSIDERATO che, per l'annualità 2026, si dovrà tenere conto, in sede di approvazione del futuro bilancio di previsione per l'esercizio 2026, dell'importo pari ad euro 19.650,00, IVA esclusa, per complessivi euro 23.973,00, IVA inclusa;



DATO ATTO che per la presente procedura le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dalla Dott.ssa Veronica Cattaneo, afferente al Servizio Gare Lavori dell'Università;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di affidare il servizio di uso spazi e servizi connessi per facilitare la contaminazione scientifica nell'ambito dei corsi di dottorato e dei giovani ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo in prossimità del complesso immobiliare di via dei Caniana n. 2, Bergamo alla società SVILUPPO S.R.L. (C.F./P.IVA: 01684120122), con sede in Milano (MI), Via Bernardino Luini n. 5, per l'importo di euro 78.600,00, IVA esclusa, per un periodo annuale con decorrenza dal 1° aprile 2025 (gli spazi sono ubicati presso l'immobile sito in Largo Querena n. 11, Bergamo);
- di imputare il costo complessivo di euro 78.600,00, IVA e oneri di legge esclusi, pari ad euro 95.927,00, IVA e oneri di legge inclusi, di cui euro 35,00 IVA esente a titolo di contributo ANAC, deve essere ripartito nelle seguenti annualità:
 - anno 2025 – euro 71.954,00, IVA e oneri di legge inclusi (compreso contributo ANAC);
 - anno 2026 – per euro 19.650,00, IVA esclusa, per complessivi euro 23.973,00, IVA inclusa;
- di comunicare al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'anno 2026, del costo da imputare al budget economico per l'annualità 2026, pari ad euro 19.650,00, IVA esclusa, per complessivi euro 23.973,00, IVA inclusa;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis d.p.r. 602/1973);
- di nominare, Responsabile Unico del Progetto, la Dott.ssa Veronica Cattaneo, afferente al Servizio Gare Lavori dell'Università;
- di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Università, rispettivamente in "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, e in "Decisioni di contrarre", ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33;
- di assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, interoperabile con la BDNCP.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

**IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGALE E APPALTI
(Dott. Donato Ciardo)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005)